

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE

### TITOLO I

#### Disposizioni Generali

**Art. 1.** – E' costituita una associazione denominata "Green Growth Generation".  
L'Associazione ha sede in Nola (NA) alla Trav. Lecce n° 52.

**Art. 2.** – L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone, quale scopo, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ed a tal fine potrà:

- sviluppare diverse attività attuando diversi strumenti e metodologie attingendo al mondo dell'arte, del business e dell'educazione;
- organizzare percorsi di formazione utilizzando un approccio olistico e metodi educativi alternativi (tra cui l'arte, il teatro e utilizzo di materiali naturali) con l'obiettivo di migliorare le competenze dei soci, sviluppare nuove idee progettuali e ampliare le loro prospettive lavorative;
- organizzare studi e laboratori di comunità per cooperative e altre organizzazioni a base comunitaria con l'obiettivo di condividere idee e mettere in atto attività di sviluppo progetto, processo o prodotto; definire e sviluppare soluzioni sulla base delle difficoltà e delle problematiche condivise sia a livello di comunità che a livello di organizzazione;
- ricercare, sviluppare ed incentivare partnership strategiche tra istituzioni, Enti locali, imprese, professionisti ed aziende del territorio in modo da creare sinergie e co-progettare attività ad alto impatto sociale;
- sviluppare e ottimizzare piattaforme virtuali per accelerare l'azione di sinergia tra le comunità e per condividere necessità/bisogni e co-definire soluzioni a livello di comunità e/o a livello organizzativo
- istituire premi di comunità Green Growth Generation al fine di riconoscere e valorizzare l'impegno delle comunità nel perseguire esperienze ecosostenibili e nel loro obiettivo di influenzare il comportamento dei cittadini appartenenti alla comunità e oltre i confini della comunità stessa;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- promuove, anche in collaborazione con altre Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei soci e dei partners;

*Roberto Esposito*  
Esposito Roberto  
Alessandro Esposito  
Roberto Esposito

- sostenere in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonei al loro conseguimento.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La stessa associazione, allo scopo di finanziarsi, potrà svolgere attività commerciali collegate con lo statuto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

**Art. 3.** – L'associazione, pur mantenendo la più completa indipendenza, potrà dare la sua collaborazione ad altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

**Art. 4.** – Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Revisore dei conti.

## TITOLO II

### I Soci

**Art. 5.** – Sono soci coloro che hanno costituito l'Associazione e chi richiede di venirne a far parte. Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, i servizi e le strutture di cui l'Associazione verrà in possesso, sempre nel rispetto dei regolamenti interni previsti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legislazione vigente. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e la cui modalità di pagamento, anche variabile da socio a socio in base alle proprie capacità reddituali, sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. La quota non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il recesso del socio è automatico alla fine di ogni annualità.

**Art. 6.** - Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo gli scopi associativi, abbiano presentato

*Giovanna Fagnano  
Esperto Coeser  
Alessandro Ballarín  
Luca Fagnano*

domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono in quattro categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari,

A) Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, operando attivamente per il raggiungimento degli scopi sociali, vengano, in seguito, inclusi in tale categoria in virtù di delibera del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti a prestare la loro opera personale in favore dell'associazione.

B) Soci ordinari sono coloro che, deliberata la loro ammissione, si impegnino a dare il loro contributo personale a tutte le attività dell'associazione.

C) Soci sostenitori sono coloro che volontariamente diano un contributo di qualunque genere all'Associazione.

D) Soci onorari sono le personalità chiamate, per particolari benemerenze, a far parte dell'associazione dal Consiglio direttivo. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare la propria opera in favore dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta che dovrà contenere l'impegno del richiedente di osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

### TITOLO III

#### L'Assemblea dei soci

**Art. 7.** – L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede, nel primo quadrimestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno tre soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con affissione nella bacheca della sede o con altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni.

**Art. 8.** – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare sè stesso ed al massimo altri tre soci purché munito di regolare delega scritta. Per la

*Fabiana Equas  
Esposito  
Alessandro  
Esposito*

costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione e non raggiunto il numero legale, l'Assemblea si intende convocata in seconda convocazione.

**Art. 9.** – L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci, sia presenti che rappresentati per delega.

**Art. 10.** – L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

**Art. 11.** – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

**Art. 12.** – I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente punto, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

#### TITOLO IV

##### Il consiglio direttivo

**Art. 13.** – Il consiglio direttivo è composto da tre membri scelti tra i soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione,

*Carlo Enrico  
Erosio Corio  
Alberto Gallone  
Roberto Rossi*

chiedendo la convalida della nomina all'Assemblea dei soci all'uopo immediatamente convocata. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 14.** – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

Esso procede:

- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, all'uopo convocata;
- alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni qualvolta debbano sottoporsi decisioni al suo esame e alla sua approvazione;
- all'inclusione nella categoria soci fondatori di coloro che abbiano operato attivamente per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- all'ammissione di nuovi Soci;
- all'eventuale dichiarazione di inadempienza e di indegnità di determinati soci;
- ad eventuali incarichi a collaboratori a qualsiasi livello, fissandone compensi, emolumenti e trattamento;
- all'ammissione e all'allontanamento degli assistiti;
- alla eventuale compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere.

Per tutti tali fini, il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal Presidente, con riguardo alle necessità delle relative delibere.

**Art. 15.** – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Laddove il c.d. lo ritiene opportuno, un Vice-Presidente e/o un segretario tesoriere. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di tesoriere. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un consigliere, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

**Art. 16.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

**Art. 17.** – La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al

*Fabrizio Favara  
Espresso Torino  
Alcungho  
Roberto Favara*

chiedendo la convalida della nomina all'Assemblea dei soci all'uopo immediatamente convocata. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 14.** – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

Esso procede:

- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, all'uopo convocata;
- alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni qualvolta debbano sottoporsi decisioni al suo esame e alla sua approvazione;
- all'inclusione nella categoria soci fondatori di coloro che abbiano operato attivamente per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- all'ammissione di nuovi Soci;
- all'eventuale dichiarazione di inadempienza e di indegnità di determinati soci;
- ad eventuali incarichi a collaboratori a qualsiasi livello, fissandone compensi, emolumenti e trattamento;
- all'ammissione e all'allontanamento degli assistiti;
- alla eventuale compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere.

Per tutti tali fini, il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal Presidente, con riguardo alle necessità delle relative delibere.

**Art. 15.** – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Laddove il c.d. lo ritiene opportuno, un Vice-Presidente e/o un segretario tesoriere. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di tesoriere. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un consigliere, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

**Art. 16.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

**Art. 17.** – La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al

*Fabrizio Eggero  
Esposito  
Alcunghello  
Riputo*

**Art. 23.** – Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione, per l'anno successivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO VII

### Lo scioglimento

**Art. 24.** – In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 25.** – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Nola, 17 gennaio 2022

Gabriele Esposito

Esposito Corso

Antonio Scialoja

Raffaele Fusco